



COMUNE DI GASPERINA

(Prov. Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi -88060 Gasperina (CZ)

Tel 0967 486483 / fax 0967 486439 - email: areatecnica@comune.gasperina.cz.it

Ord. 30 del 13.06.2019

OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019 -

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.ii;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Premesso che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubbliche;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 31.05.2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°159 del 11.04.2019;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la comunicazione della Regione Calabria, pervenuta al Comune di Gasperina in data 13 giugno 2019 con prot.2002;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.vo 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2019 il divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Gasperina, di:

- **Accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville o brace;**
- **compiere ogni altra operazione che possa generare un pericolo di innesco;**
- **abbandonare rifiuti in discariche abusive;**
- **l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali;**
- **esercitare attività pirotecnica che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 Km, se non autorizzata con apposita ordinanza del Sindaco e comunicata all' UOA Politiche della Montagna, Foreste, forestazione e difesa del suolo del Dipartimento Presidenza;**

ART.2

Fermo restando quanto stabilito dagli art.53 e 58 delle PMPF(**Prescrizioni di massima di Polizia Forestale**), nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 48/2012 nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° Ottobre 2019 e il 31 Marzo 2020. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'articolo 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n°91 e ss.mm.ii.;

ART.3

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2019 saranno ammesse le seguenti deroghe:

- accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzate all'interno di aree Pic-nic;
- accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile;

ART.4

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, **dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica**, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati **costantemente nel periodo sopra indicato all'art.1**, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

ART. 5

Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili, previa autorizzazione dell'UOA – Politiche della Montagna, Foreste, forestazione e difesa del suolo del Dipartimento Presidenza, per le seguenti finalità:

- Attività sperimentali a scopo di ricerca o di studio;
- Attività di riscaldamento e cottura vivande per coloro che per motivi di lavoro, sono soggetti a soggiornare nei boschi;
- Tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
- Gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli Habitat e del paesaggio.

I fuochi devono essere accesi adottando le necessarie cautele, e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili.

E' fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.

La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti precedenti sarà inoltrata oltre all'U.A.O. – Foreste Forestazione e Difesa del Suolo viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro(CZ), dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune di Gasperina.

La richiesta dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da un tecnico appositamente qualificato, e articolata di tutta la documentazione secondo quanto previsto dalle disposizioni Regionali in materia;

ART. 6

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

ART. 7

I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

ART. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;

ART. 9

Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti;

ART. 10

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente;

ART. 11

Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi;

SANZIONI

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria amministrativa determinata ai sensi del Codice della Strada e ss.mm.ii;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di ai sensi dell'art.255 D.L.v.o n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre 2019** sarà applicata una sanzione ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, dall'art.12 della Legge Regionale 22 Dicembre 2017 n°51, nonché con quelle penali stabilite dall'art.11. della medesima Legge;

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

SI RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata;

NUMERO VERDE REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI:

800-496496

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune: www.comune.gasperina.cz.it

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Gasperina, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Salvatore Lupica - Responsabile Area Tecnica.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Dalla Residenza municipale, li 13.06.2019

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

